

**Responsabilità amministrativa e obblighi istruttori nella concessione di  
contributi pubblici: il dies a quo della prescrizione nella più recente  
giurisprudenza contabile**

**Di**

**Riccardo Renzi**

La pronuncia n. 87/2025 della Sezione III Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei conti offre una significativa occasione di riflessione sul corretto inquadramento del termine iniziale della prescrizione dell'azione per responsabilità erariale e sulla responsabilità dell'amministrazione nella fase preliminare all'erogazione di contributi pubblici. Attraverso il rigetto delle eccezioni sollevate dalla Procura contabile circa la decorrenza della prescrizione, la Corte ribadisce il principio della necessaria conoscibilità del danno quale momento iniziale della prescrizione, con importanti ricadute sul piano dell'attività istruttoria preventiva dell'amministrazione erogante. L'articolo analizza la sentenza alla luce del quadro normativo vigente e delle più recenti coordinate giurisprudenziali, sottolineando l'essenzialità del controllo sulle garanzie fideiussorie e i doveri di diligenza in capo ai pubblici funzionari, anche in relazione ai principi di buona amministrazione e prevenzione della corruzione.

L'azione della pubblica amministrazione nella gestione dei fondi pubblici si confronta sempre più con esigenze di efficienza e trasparenza, in un contesto normativo e giurisprudenziale che impone stringenti doveri istruttori e di verifica. La sentenza n. 87/2025 della Sezione III Centrale della Corte dei conti ne è un'espressione paradigmatica: la Corte chiarisce i criteri di decorrenza della prescrizione dell'azione per responsabilità erariale, ma lo fa in modo da sollecitare una riflessione più ampia sulla diligenza che le amministrazioni devono osservare nella concessione di contributi pubblici. Il caso esaminato mostra con evidenza come la mancata verifica della validità di una polizza fideiussoria abbia determinato un danno erariale, che si sarebbe potuto evitare con una minima istruttoria. L'articolo approfondisce quindi i profili giuridici della responsabilità erariale in tali casi, in

particolare in relazione alla prescrizione e agli obblighi preventivi dell'amministrazione.

### **Il quadro normativo: l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994**

Il fondamento normativo della prescrizione in ambito contabile è l'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Tale norma dispone che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni dalla data del fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. La giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo chiarito che il *dies a quo* non si identifica automaticamente con il momento della condotta illecita, ma con quello in cui il danno si manifesta in termini oggettivamente conoscibili dall'amministrazione danneggiata. In tal senso si è espresso anche il recente arresto della Sezione III, che ribadisce il principio della “esteriorizzazione del danno ingiusto” come condizione necessaria perché decorra la prescrizione.

### **Il caso concreto: il danno da anticipazione su garanzia invalida**

Nel caso esaminato dalla Corte, alcuni funzionari pubblici avevano erogato un'anticipazione del 50% del contributo pubblico a favore di una società, sulla base di una garanzia fideiussoria rilasciata da un soggetto non abilitato. La garanzia, come accertato successivamente, era invalida, e ciò aveva impedito all'amministrazione di recuperare l'importo anticipato a seguito del mancato avvio del progetto finanziato. La responsabilità erariale è stata attribuita sia ai funzionari, per grave negligenza, sia al beneficiario, per avere prodotto una garanzia nulla con comportamento gravemente colposo. Tuttavia, le difese eccepivano la prescrizione dell'azione, ritenendo decorso il termine quinquennale già al momento dell'erogazione (2012), o al più tardi con la mancata esecuzione del progetto (2013), mentre l'invito a dedurre risaliva al 2019. La Procura, invece, collocava il momento del danno alla revoca del contributo e al mancato incasso della fideiussione (2014). La Corte ha rigettato tale impostazione.

## **Il principio giurisprudenziale ribadito: il danno deve essere obiettivamente conoscibile**

La Corte ha riaffermato che la mera condotta illecita non è sufficiente per far decorrere la prescrizione. È necessario che si verifichi un danno oggettivamente riconoscibile come tale: una modificazione patrimoniale negativa percepibile come ingiusta e concretamente accertabile da parte dell'ente pubblico con ordinaria diligenza. Nel caso di specie, l'amministrazione era in grado di accertare immediatamente, sin dal momento dell'erogazione, la nullità della garanzia fideiussoria, trattandosi di una invalidità facilmente e immediatamente rilevabile. Ciò configura una piena conoscibilità del danno in epoca anteriore alla revoca del contributo, rendendo tempestiva l'eccezione di prescrizione. La Corte precisa anche che l'occultamento doloso, che potrebbe legittimare una decorrenza posticipata, deve consistere in una condotta idonea a superare l'ordinaria diligenza dell'ente danneggiato. In assenza di tale occultamento, la conoscibilità oggettiva assume valore dirimente.

## **Obblighi di diligenza e responsabilità dei pubblici funzionari**

L'aspetto più rilevante della sentenza, al di là del profilo prescrizione, è la sottolineatura del dovere di diligenza dell'amministrazione in sede di verifica delle garanzie presentate a fronte di anticipazioni su fondi pubblici. Tali obblighi non sono solo una espressione dei principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., ma trovano oggi fondamento in disposizioni specifiche, tra cui il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), i codici di comportamento, e le linee guida condivise da Banca d'Italia, IVASS, ANAC e AGCM. Queste ultime, in particolare, raccomandano verifiche puntuali sulla legittimità dell'emittente, sull'iscrizione nei registri vigilati e sulla autenticità della polizza.

La mancata verifica di tali elementi configura non solo una violazione delle norme interne, ma anche una responsabilità contabile da "colpa grave", come riconosciuto nella sentenza in commento.

## **La prevenzione del danno e la dimensione organizzativa**

L'aspetto istruttorio, seppur minimale, assume un valore centrale nella dinamica della responsabilità erariale. Non si tratta di attività sproporzionate o tecnicamente complesse, ma di verifiche standardizzate, oggetto di precise istruzioni nei sistemi di controllo interno e nelle sezioni del PIAO dedicate alla trasparenza e ai rischi corruttivi. Il mancato rispetto di tali procedure determina l'esposizione dell'amministrazione a responsabilità evitabili. In quest'ottica, la giurisprudenza contabile va interpretata anche come stimolo al rafforzamento dei sistemi organizzativi e al presidio preventivo del danno.

## **Conclusioni**

La sentenza n. 87/2025 evidenzia come l'inerzia istruttoria dell'amministrazione non solo favorisca l'insorgenza del danno erariale, ma sia idonea a determinare anche l'estinzione del diritto al risarcimento per decorso della prescrizione. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riconosce centralità al momento della "conoscibilità oggettiva" del danno, rifiutando impostazioni dilatorie che tendono a far slittare in avanti il *dies a quo*. Al tempo stesso, la decisione costituisce un monito per le pubbliche amministrazioni: ogni erogazione di risorse pubbliche deve essere preceduta da un controllo effettivo e documentato sulla validità delle garanzie. Non è più sufficiente confidare in automatismi formali: la diligenza è sostanza, e la responsabilità amministrativa è chiamata a garantirla.

26 giugno 2025, per [www.italiaiud.it](http://www.italiaiud.it)